

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEL SISTEMA ACLI

Indice:

08/06/2007 CCNL Accordo di rinnovo

08/06/2007

Articolo 1 - Parti stipulanti

Addì 08 Giugno 2007, in Roma, presso le Sede Nazionale ACLI in Via Marcora 18/20 Tra COSIS ACLI rappresentato dal suo Presidente Vincenzo Maria Menna e dal Segretario Generale ACLI Ennio Roberto Oliva E FISAPA Federazione Internazionale Sindacale ACLI e Patronato ACLI rappresentata da Antonella Pasquariello e Antonio Albanese FISTEL-CISL Federazione Italiana Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni rappresentata da Stefano Lampis, Rita Di Domenico e Virginia Pinzone è stata sottoscritta la stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Sistema ACLI.

Articolo 2 - Validità e sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto collettivo trova applicazione nei contratti di lavoro sorti nel Sistema ACLI, con riferimento alle realtà associative ed alle imprese sociali, aderenti alle ACLI ovvero ad iniziativa di esse costituite o promosse, sia in ambito nazionale che locale. La parte datoriale si impegna ad attivare strategie finalizzate a promuovere l'adesione al presente contratto di tutte le realtà del sistema, anche con forme incentivanti delle stesse. Annualmente le parti valuteranno il livello di implementazione del presente contratto e l'efficacia delle azioni attivate a sostegno della sua applicazione. Restano espressamente esclusi dall'applicazione del presente contratto, a ragione delle peculiarità di disciplina del settore, i rapporti di lavoro con gli ENAIP territoriali, loro unioni e forme societarie o consorzi. Restano altresì esclusi, in ragione delle peculiarità di disciplina del settore, anche in relazione alle dinamiche di assestamento della riforma intervenuta con la Legge n. 142 del 2001, i rapporti di lavoro con cooperative, di qualunque genere, e loro consorzi, pur comunque promossi dalle ACLI. E fatta comunque salva la facoltà degli organi societari di deliberare in favore dell'applicazione del presente contratto. Finalità precipua del presente contratto è quella di garantire condizioni di omogeneità nella gestione dei rapporti di lavoro nel sistema ACLI, in modo da contemperare le esigenze di modulazione delle prestazioni di lavoro alle concrete realtà locali nello svolgimento delle specifiche attività esercitate dalle realtà associative e dalle imprese sociali tenute alla sua applicazione.

Articolo 36 - Previdenza complementare

La Previdenza Complementare è stata definita mediante accordo collettivo nazionale sottoscritto in data 12 Aprile.

Nello specifico sono state definite le modalità di adesione su base collettiva ai seguenti Fondi Pensione Aperti
- Intesa PrevidLavoro;
- Pensplan Plurifonds comparto Aequitas Banca Etica.

Per ogni lavoratore che aderirà a uno dei due fondi di riferimento, oltre al conferimento del TFR, è prevista una contribuzione determinata come segue:

- a) contributo minimo a carico della Società e/o Ente nella misura dell'1,2% della retribuzione annua complessiva assunta a base per la determinazione del TFR;
 - b) contributo minimo a carico del lavoratore nella misura del 1% della retribuzione annua complessiva assunta a base per la determinazione del TFR.
-

